

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 7 dicembre 2020, n. 366

“AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.” – Impianto di Trattamento RUI in località Masseria Guarini - Cavallino (LE). ID 1560 - Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 05/07/2016 del Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale e successivi aggiornamenti per modifica.

Il Dirigente del Servizio AIA-RIR

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 e smi “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile del Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la Determina della Sezione Personale n. 40 del 18/12/2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’ing. Maria Carmela Bruno;

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Legge 241/90 e smi: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e smi;
- la DGRP n. 672/2016 “Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell’ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e smi e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e smi. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011”
- l’indicazione operativa, con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali relativamente ai procedimenti di competenza regionale per l’aggiornamento AIA;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5, di cui all’allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
- la Circolare Ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 1121 del 21/01/2019
- la linea guida redatta dalla Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018

Vista la relazione del Servizio, espletata dalla PO Coordinamento AIA ing. Paolo GAROFOLI così formulata:

Relazione dell’Ufficio

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l’installazione è autorizzata all’esercizio con l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 05 luglio 2016 e successive di aggiornamento per modifica.

Il procedimento amministrativo riguarda la valutazione del carattere di sostanzialità della modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato istanza con note acquisite al prot. 11600 del 2 ottobre 2020, prot. 12923 del 27 ottobre 2020 e prot. 14739 del 20 novembre 2020 allegando:

- Relazione di descrizione delle modifiche previste;
- Dichiarazione di autenticità delle informazioni;
- Tavola 01: inquadramento territoriale e vincolistico;
- Lista di controllo per la valutazione preliminare;
- Ricevuta del bonifico di pagamento della tariffa istruttoria.

- Relazione integrativa, in riscontro alla richiesta prot. 13342 del 03/11/2020;
- Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti;
- Certificati analitici relativi al rifiuto con EER 190501;
- Certificati analitici relativi al rifiuto con EER 191212

A seguito del ricevimento dell'istanza, è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e smi con nota prot. 13016 del 27 ottobre 2020 e pubblicato, in data 02 novembre 2020, il relativo avviso sul Portale Ambientale della Regione Puglia con contestuale pubblicazione del fascicolo telematico.

Con nota prot. 15134 del 30/11/2020 il Dirigente del Servizio VIA-VINCA ha trasmesso il contributo istruttorio di valutazione della lista di controllo, redatta secondo il Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, rappresentando che *“le modifiche progettuali proposte dal Gestore Ambiente e Sviluppo S.c.a.r.l., non necessitano di alcuna valutazione ambientale ex Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. atteso che le stesse non determinano impatti negativi e significativi sull'ambiente.”*

Il ciclo produttivo interessato dalla modifica non sostanziale è la linea di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati che complessivamente prevede le seguenti fasi principali, come si legge dalla documentazione in atti (relativamente al procedimento di riesame AIA in itinere):

- Conferimento dei RSU tal quali e pretrattamento (triturazione)
- Biostabilizzazione in tunnel;
- Deferrizzazione;
- Vagliatura;
- Pressatura e filmatura per il confezionamento in balle della FSC recuperata;
- Maturazione;
- Vagliatura secondaria per la produzione di RBM;
- Selezione meccanica e trattamento volumetrico della FSC recuperata

La modifica proposta riguarda l'introduzione, all'interno della linea di trattamento RSU indifferenziati:

- dei rifiuti con codici EER 19.05.01 e 19.12.12 (costituiti rispettivamente dal sovrallo della vagliatura primaria e dal sovrallo della vagliatura e selezione a valle delle sezioni di maturazione primaria e secondaria degli impianti di compostaggio) prodotti dall'attività di trattamento della FORSU, raccolta nei Comuni Pugliesi, presso impianti terzi;
- degli scarti non riciclabili provenienti dall'attività di trattamento delle frazioni secche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani pugliesi (plastica, carta ed ingombranti) con EER 191212.

L'istanza trae origine dalle problematiche segnalate da AGER PUGLIA, legate alla necessità di gestire, in impianti TMB, lo scarto di lavorazione prodotto dalle attività di trattamento della FORSU (rifiuti EER 19.05.01 e 19.12.12) presso impianti di compostaggio esterni.

Con nota, prot. 9467 del 24-12-2019, infatti AGER indicava testualmente:

“Attualmente i servizi di raccolta differenziata in ambito regionale producono un flusso di FORSU, pari a circa 7.200 ton settimana, che viene poi conferito agli impianti di compostaggio per il successivo trattamento.

Ciascun impianto di compostaggio, subito a valle dell'accettazione, provvede ad effettuare una vagliatura primaria per rimuovere la frazione estranea dal materiale organico al fine di migliorare la qualità del prodotto finale.

I sovralli della vagliatura primaria, costituiti essenzialmente da materiali secchi come imballaggi di plastica di vario tipo, inerti ecc, identificati con il codice CER 191212, vengono poi avviati direttamente agli impianti di interrimento sanitario in quanto in possesso dei requisiti di ammissibilità in discarica (DM 27/9/2010 e succ. mm.ii.).

In termini quantitativi, si può stimare tale flusso nella misura del 10% circa del flusso della FORSU prodotta e, cioè, pari a circa 37.500 ton/anno. Tale flusso, contribuisce, quindi, a impegnare importanti risorse volumetriche nel sistema regionale delle discariche già versante in condizioni critiche a causa della chiusura

di diverse pubbliche e la riduzione delle volumetrie residue di buona parte di quelle in esercizio (private e pubbliche).

Si deve osservare, inoltre, che l'accettazione di tale flusso nelle discariche incontra anche molte difficoltà, producendo gravi discontinuità di funzionamento negli impianti di produzione, a causa di molteplici fattori e in primo luogo del sensibile impatto odorigeno degli stessi (che mantengono una presenza residuale della FORSU non biostabilizzata), della discontinuità della produzione nell'arco della settimana (legata alla calendarizzazione delle raccolte), del volume specifico elevato di tali rifiuti.

Questa Agenzia ha, all'uopo, avanzato una proposta operativa finalizzata a rendere possibile il conferimento alternativo di tali sovvalli, da parte degli impianti di compostaggio, presso Impianti TMB ove sarebbero sottoposti a processi di biostabilizzazione e successiva vagliatura finalizzata a massimizzare il recupero di materia da destinare a recupero energetico minimizzando, nel contempo, il trasferimento in discarica e l'impatto di tali residui sull'ambiente."

Anche per il rifiuto, proveniente dal trattamento delle frazioni secche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, AGER con nota prot. n. 8887 del 14 ottobre 2020 ha sollecitato i Gestori degli impianti di trattamento meccanico-biologico di RSU alla presentazione dell'istanza ex art. 29-nonies del TUA per la modifica consistente nella possibilità di trattare detta tipologia. La tipologia di detto rifiuto è analoga a quella oggetto di Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 206/2020.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- La tipologia di modifica AIA, **per la parte relativa agli scarti del trattamento della FORSU prodotta dai comuni pugliesi**, è stata oggetto, in termini generali e non riferiti ad una specifica istanza, di un lungo lavoro tecnico sviluppato da rappresentanti regionali del Servizio AIA-RIR, Servizio Rifiuti nonché dalla Direzione Scientifica di ARPA Puglia e dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti al fine di stabilire un indirizzo tecnico volto a fissare le condizioni prescrittive gestionali per ritenere detta modifica come non sostanziale;
- Le prescrizioni, stabilite dal richiamato tavolo tecnico interistituzionale, da impartire nell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per considerare la modifica non sostanziale sono state così definite:
 - I Gestori degli impianti di compostaggio possono avviare i rifiuti prodotti, aventi codici EER 191212 e EER 190501, agli impianti di trattamento meccanico biologico alle seguenti condizioni:
 - devono produrre all'impianto di trattamento meccanico-biologico un carico campione dei residui da conferire (sia per i rifiuti aventi codice EER 191212 sia per i rifiuti con codice EER 190501), accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche merceologiche e dalla documentazione analitica, dalla quale risultino anche i valori di IRDP, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - in caso di accettazione del carico da parte del gestore dell'impianto di trattamento meccanico-biologico, devono produrre la medesima documentazione anche dopo il primo mese e dopo il secondo mese dall'inizio del trattamento, per un totale di tre volte, compresa la prima.
 - I Gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico, nel caso vogliano presentare all'Autorità Competente comunicazione di modifica non sostanziale per l'introduzione dei rifiuti con EER 191212 e 190501, devono predisporre una dettagliata procedura sulle modalità di gestione dei nuovi rifiuti, da allegare alla comunicazione, che preveda:
 - prima dell'inizio dei conferimenti, la verifica sul carico campione dei residui conferiti dall'impianto di compostaggio (sia per i rifiuti EER 191212 sia per i rifiuti EER 190501), mediante l'esecuzione di analisi di riscontro sulle caratteristiche merceologiche e chimiche, tra cui anche i valori di IRDP, del contenuto di umidità e del contenuto organico;

- l'accettazione del carico campione per le successive fasi di avvio al trattamento solo in caso di conferma delle analisi di verifica o, in caso di non conformità, il respingimento del carico;
 - l'impossibilità di accettare una quantità giornaliera di rifiuti (EER 191212 e EER 190501) conferiti dagli impianti di compostaggio superiore al 10% della capacità massima giornaliera di accettazione stabilita nell'AIA dell'impianto, che resterà immutata;
 - in caso di accettazione del carico campione, per un determinato impianto di compostaggio, l'esecuzione nel secondo e terzo mese, di controlli a campione per verificare i dati caratteristici dei rifiuti in ingresso;
 - nella procedura di accettazione, dopo i primi tre mesi, la possibilità di effettuare con cadenza annuale le verifiche analitiche, ossia senza la ripetizione delle certificazioni al secondo e terzo mese;
 - l'intensificazione, dopo i controlli dei primi tre mesi di trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti contenenti quota del residuo conferito dagli impianti di compostaggio, delle analisi dell'IRDP del rifiuto stabilizzato, aggiuntivi a quelli ordinariamente svolti e previsti dal piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, prevedendo almeno un campionamento a trimestre sul rifiuto biostabilizzato in uscita da una biocella in cui siano stati trattati i nuovi rifiuti;
 - nei primi tre mesi di trattamento, indipendentemente da quanto già contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, l'esecuzione di un monitoraggio olfattometrico aggiuntivo, con un prelievo da effettuarsi ogni 15 gg al perimetro dell'impianto, a monte e a valle dei venti dominanti. Il primo prelievo dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'accettazione del primo carico, al fine di definire un parametro di riferimento utile a comprendere l'eventuale impatto della presenza di nuovi rifiuti nel flusso trattato e per verificare che l'accettazione dei nuovi codici di rifiuto non generi un peggioramento nella gestione complessiva dell'impianto. I controlli successivi dovranno avvenire nei giorni in cui è previsto il trattamento dei nuovi rifiuti;
 - le seguenti ulteriori modalità gestionali, ossia che:
 - i rifiuti di cui ai nuovi codici in accettazione siano avviati subito a trattamento;
 - siano definite le relative modalità di stoccaggio;
 - siano definite le proporzioni con cui tali nuovi rifiuti saranno miscelati con il rifiuto indifferenziato nelle diverse biocelle;
 - sia tenuto e compilato un registro su cui annotare le date di avvio a trattamento nonché i quantitativi dei rifiuti di cui ai nuovi codici EER.
- I Gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico, interessati dalla modifica AIA in esame, sono tenuti ad inviare una comunicazione, con frequenza mensile per un primo periodo di 3 mesi, ad ARPA (quale Autorità di Controllo), su quantità, provenienza e modalità di trattamento dei rifiuti EER 191212 e EER 190501, sull'esito delle verifiche di accettazione, sui controlli a campione, sui monitoraggi olfattometrici aggiuntivi.”

Considerato che le richiamate condizioni progettuali non sono note al proponente in quanto le linee guida elaborate dal citato tavolo tecnico interistituzionale non sono state pubblicate mediante la Delibera di Giunta Regionale richiesta da AGER ed in considerazione dell'urgenza rappresentata dai dirigenti di Servizio e Sezione, sulla scorta delle indicazioni del Direttore di Dipartimento, si sottopone la possibilità di accogliere l'istanza, relativamente alla modifica associata agli scarti del trattamento della FORSU prodotta dai comuni pugliesi (EER 190501 e 191212), subordinando l'efficacia dell'aggiornamento AIA per modifica non sostanziale al rispetto delle seguenti prescrizioni a cui il Gestore dovrà ottemperare:

- predisporre ed applicare una procedura sulle modalità di gestione dei nuovi rifiuti, da

trasmettere preliminarmente ad ARPA Puglia per la conseguente necessaria presa d'atto, che preveda:

- prima dell'inizio dei conferimenti, la verifica sul carico campione dei residui conferiti dall'impianto di compostaggio (sia per i rifiuti EER 191212 sia per i rifiuti EER 190501), mediante l'esecuzione di analisi di riscontro sulle caratteristiche merceologiche e chimiche, tra cui anche i valori di IRDP, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - l'accettazione del carico campione per le successive fasi di avvio al trattamento solo in caso di conferma delle analisi di verifica o, in caso di non conformità, il respingimento del carico;
 - l'impossibilità di accettare una quantità giornaliera di rifiuti (EER 191212 e EER 190501) conferiti dagli impianti di compostaggio superiore al 10% della capacità massima giornaliera di accettazione stabilita nell'AIA dell'impianto, che resterà immutata;
 - in caso di accettazione del carico campione, per un determinato impianto di compostaggio, l'esecuzione nel secondo e terzo mese, di controlli a campione per verificare i dati caratteristici dei rifiuti in ingresso;
 - nella procedura di accettazione, dopo i primi tre mesi, la possibilità di effettuare con cadenza annuale le verifiche analitiche, ossia senza la ripetizione delle certificazioni al secondo e terzo mese;
 - l'intensificazione, dopo i controlli dei primi tre mesi di trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti contenenti quota del residuo conferito dagli impianti di compostaggio, delle analisi dell'IRDP del rifiuto stabilizzato, aggiuntivi a quelli ordinariamente svolti e previsti dal piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, prevedendo almeno un campionamento a trimestre sul rifiuto biostabilizzato in uscita da una biocella in cui siano stati trattati i nuovi rifiuti;
 - nei primi tre mesi di trattamento, indipendentemente da quanto già contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, l'esecuzione di un monitoraggio olfattometrico aggiuntivo, con un prelievo da effettuarsi ogni 15 gg al perimetro dell'impianto, a monte e a valle dei venti dominanti. Il primo prelievo dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'accettazione del primo carico, al fine di definire un parametro di riferimento utile a comprendere l'eventuale impatto della presenza di nuovi rifiuti nel flusso trattato e per verificare che l'accettazione dei nuovi codici di rifiuto non generi un peggioramento nella gestione complessiva dell'impianto. I controlli successivi dovranno avvenire nei giorni in cui è previsto il trattamento dei nuovi rifiuti;
 - le seguenti ulteriori modalità gestionali, ossia che:
 - i rifiuti di cui ai nuovi codici in accettazione siano avviati subito a trattamento;
 - siano definite le relative modalità di stoccaggio;
 - siano definite le proporzioni con cui tali nuovi rifiuti saranno miscelati con il rifiuto indifferenziato nelle diverse biocelle;
 - sia tenuto e compilato un registro su cui annotare le date di avvio a trattamento nonché i quantitativi dei rifiuti di cui ai nuovi codici EER.
- L'obbligo di richiedere ai gestori degli impianti di compostaggio che intendono avviare i rifiuti prodotti, aventi codici EER 191212 e EER 190501, all'impianto di trattamento meccanico biologico:
- un carico campione dei residui da conferire (sia per i rifiuti aventi codice EER 191212 sia per i rifiuti con codice EER 190501), accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche merceologiche e dalla documentazione analitica, dalla quale risultino anche i valori di IRDP, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - in caso di accettazione del carico, la medesima documentazione anche dopo il

primo mese e dopo il secondo mese dall'inizio del trattamento, per un totale di tre volte, compresa la prima.

- inviare una comunicazione, con frequenza mensile per un primo periodo di 3 mesi, ad ARPA (quale Autorità di Controllo), su quantità, provenienza e modalità di trattamento dei rifiuti EER 191212 e EER 190501, sull'esito delle verifiche di accettazione, sui controlli a campione, sui monitoraggi olfattometrici aggiuntivi

Relativamente, invece, alla modifica associata al **trattamento degli scarti derivanti dagli impianti di selezione delle frazioni secche della raccolta differenziata (carta, plastica e ingombranti con EER 191212)**, con nota prot. 75490-2 del 02/11/2020, ARPA Puglia ha fornito un contributo tecnico proponendo specifiche prescrizioni inerenti alla modifica AIA degli impianti TMB, con e senza produzione di CSS.

Si ritiene necessario stabilire, per la tipologia richiesta di rifiuto in ingresso con EER 191212 (scarti della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi), i necessari controlli nonché garantire l'efficace distinzione dai flussi dei rifiuti con stesso codice EER attualmente già prodotti (FSC derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato) in forza dell'AIA vigente con le seguenti prescrizioni:

1. Avviare il rifiuto con codice EER 191212 (nei casi in cui sia richiesto il trattamento meccanico biologico in parola), consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi, alle operazioni di trattamento biologico secondo le stesse modalità già autorizzate con DD 8 del 05/07/2016;
2. Accettare il rifiuto con EER 191212 (consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi) alle seguenti condizioni:
 - 2a) Che siano accompagnati da certificato analitico che preveda almeno la determinazione della composizione merceologica, valore di umidità, PCI e IRD potenziale;
 - 2b) Non potranno essere ammessi i rifiuti costituiti da scarti di selezione delle frazioni secche da RD dei rifiuti urbani con caratteristiche idonee per la produzione di CSS, ovvero con valori di umidità $\leq 25\%$, PCI ≥ 13.000 KJ/Kg t.q., IDR potenziale ≤ 800 mg O_2 /Kg VS⁻¹h⁻¹
 - 2c) Nel caso gli scarti abbiano un IRD potenziale maggiore di 1.000mg O_2 /Kg VS⁻¹h⁻¹, dovranno essere adottate tutte le medesime prescrizioni già previste per i TMB che possono accettare gli scarti degli impianti di compostaggio ossia:
 - I produttori degli scarti devono fornire all'impianto di trattamento meccanico-biologico un carico campione dei residui da conferire, accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche merceologiche e dalla documentazione analitica, dalla quale risultino anche i valori di IRD Potenziale, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - In caso di accettazione del carico da parte del gestore dell'impianto di trattamento meccanico-biologico, i produttori degli scarti devono produrre la medesima documentazione anche dopo il primo mese e dopo il secondo mese dall'inizio del trattamento, per un totale di tre volte, compresa la prima;
 - predisporre una dettagliata procedura, per la preliminare presa d'atto da parte di ARPA Puglia, sulle modalità di gestione dei nuovi rifiuti che preveda:
 - prima dell'inizio dei conferimenti, la verifica sul carico campione dei residui conferiti dall'impianto di selezione, mediante l'esecuzione di analisi di riscontro sulle caratteristiche merceologiche e chimiche, tra cui anche i valori di IRD potenziale, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - l'accettazione del carico campione per le successive fasi di avvio al trattamento solo in caso di conferma delle analisi di verifica o, in caso di non conformità, il respingimento del carico;
 - in caso di accettazione del carico campione, per un determinato impianto di selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, l'esecuzione nel secondo e terzo mese, di controlli a campione per verificare i dati caratteristici dei rifiuti in ingresso;

- nella procedura di accettazione, dopo i primi tre mesi, la possibilità di effettuare con cadenza annuale le verifiche analitiche, ossia senza la ripetizione delle certificazioni al secondo e terzo mese;
 - l'intensificazione, dopo i controlli dei primi tre mesi di trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti contenenti quota del residuo conferito dagli impianti di differenziata, delle analisi dell'IRDP del rifiuto stabilizzato, aggiuntivi a quelli ordinariamente svolti e previsti dal piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, prevedendo almeno un campionamento a trimestre sul rifiuto biostabilizzato in uscita da una biocella in cui siano stati trattati i nuovi rifiuti;
 - nei primi tre mesi di trattamento, indipendentemente da quanto già contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, l'esecuzione di un monitoraggio olfattometrico aggiuntivo, con un prelievo da effettuarsi ogni 15 gg al perimetro dell'impianto, a monte e a valle dei venti dominanti. Il primo prelievo dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'accettazione del primo carico, al fine di definire un parametro di riferimento utile a comprendere l'eventuale impatto della presenza di nuovi rifiuti nel flusso trattato e per verificare che l'accettazione dei nuovi codici di rifiuto non generi un peggioramento nella gestione complessiva dell'impianto. I controlli successivi dovranno avvenire nei giorni in cui è previsto il trattamento dei nuovi rifiuti;
 - le seguenti ulteriori modalità gestionali, ossia che:
 - o i rifiuti di cui ai nuovi codici in accettazione siano avviati subito a trattamento;
 - o siano definite le relative modalità di stoccaggio;
 - o siano definite le proporzioni con cui tali nuovi rifiuti saranno miscelati con il rifiuto indifferenziato nelle diverse biocelle;
 - o sia tenuto e compilato un registro su cui annotare le date di avvio a trattamento nonché i quantitativi dei rifiuti di cui al nuovo codice EER.
3. Registrare, su apposito registro numerato e firmato dal Responsabile Tecnico, le specifiche operazioni eseguite sul rifiuto (scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi), indicando in corrispondenza di ogni carico il trattamento di biostabilizzazione effettuato in funzione delle caratteristiche accertate mediante l'analisi merceologica, dell'umidità e dell'IRD;
4. Garantire il rispetto, a valle del trattamento operato e per l'invio alla successiva produzione di CSS dei seguenti limiti:
- $$PCI \geq 13.000 \text{ KJ/Kg t.q.} - \text{umidità} \leq 25\% - \text{IDRp} \leq 800 \text{ mg O}_2/\text{Kg VS}^{-1}\text{h}^{-1}.$$
5. Garantire l'efficace distinzione sull'area di stoccaggio del rifiuto con EER 191212, consistente negli scarti della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi, dalle diverse aliquote di rifiuto (con stesso codice EER) attualmente già prodotte (FSC derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato);

Nel caso di contemporanea accettazione e trattamento di entrambe le tipologie di rifiuti (**scarti del trattamento della FORSU prodotta dai comuni pugliesi con EER 190501 e 191212 / scarti derivanti dagli impianti di selezione delle frazioni secche della raccolta differenziata con EER 191212**) oggetto di istanza di modifica, la quantità giornaliera massima consentita nella misura del 10% della capacità autorizzata si intende omnicomprensiva.

Tutto quanto premesso:

- esaminati i documenti in atti e l'indicazione operativa ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali,

- con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, relativamente ai procedimenti di competenza regionale per l'aggiornamento AIA di modifiche;
- vista la nota. 15134 del 30/11/2020 con cui il Dirigente del Servizio VIA-VINCA ha trasmesso il contributo istruttorio di valutazione della lista di controllo, redatta secondo il Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, rappresentando che *"le modifiche progettuali proposte dal Gestore Ambiente e Sviluppo S.c.a.r.l., non necessitano di alcuna valutazione ambientale ex Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. atteso che le stesse non determinano impatti negativi e significativi sull'ambiente."*
 - ritenuto che la modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
 - non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
 - non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
 - non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
 - la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata;
 - sono definite le condizioni prescrittive gestionali già valutate con ARPA Puglia nell'ambito del tavolo tecnico sopra richiamato per i rifiuti derivanti dal trattamento della FORSU nonché quelle per il trattamento degli scarti degli impianti di selezione delle frazioni secche,

si sottopone la presente istruttoria al Dirigente del Servizio AIA-RIR per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Il Dirigente del Servizio AIA-RIR

Letta e fatta propria la relazione sopra riportata che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e;

- in considerazione dei seguenti pareri e indirizzi:
 1. delle note prot. 6098 e prot.9254 del 31/07/2020, a firma, rispettivamente, del Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e del Dirigente di Sezione Autorizzazioni Ambientali contenenti disposizioni per la valutazione ordinaria delle istanze di modifica, in cui si indica il ricorso alle procedure ordinarie AIA di cui al TUA, facendo espresso richiamo al vincolo temporale previsto alla DGR 672/2016 per la conclusione del procedimento;
 2. della nota prot. 6920 del 11/09/2020 del Dipartimento con cui, proprio in riferimento alla richiesta di proroga dell'Ordinanza Presidenziale n. 206/2020 pervenuta da AGER per il trattamento dei rifiuti in questione, vengono ribaditi i termini ordinari di espressione da parte dell'Autorità competente a seguito del ricevimento di comunicazione di modifica non sostanziale;
 3. della nota, prot. 8043 del 16 settembre 2020, con cui AGER ha rappresentato la situazione di rischio ambientale dovuta alle diverse comunicazioni di prossima chiusura degli impianti di trattamento rifiuti, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rimettendo alle decisioni del Dipartimento per scongiurare le criticità segnalate mediante adozione di provvedimenti ordinari;
 4. dell'ultima nota, prot. 8887 del 14-10-2020, con cui AGER sollecita ulteriormente i gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico a presentare le istanze di modifica AIA per consentire il conferimento presso i TMB degli scarti di lavorazione con EER 191212/190501 prodotti dagli impianti di compostaggio e degli scarti di lavorazione con EER 191212 prodotti dagli impianti di selezione delle frazioni secche da raccolta differenziata;
 5. dell'indicazione operativa ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, relativamente ai procedimenti di competenza regionale per

- l'aggiornamento di AIA per modifiche, con particolare riferimento alle istanze provenienti da gestori di impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani;
6. della nota 15134 del 30/11/2020 con cui il Dirigente del Servizio VIA-VINCA ha trasmesso il contributo istruttorio di valutazione della lista di controllo, redatta secondo il Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, rappresentando che *“le modifiche progettuali proposte dal Gestore Ambiente e Sviluppo S.c.a.r.l., non necessitano di alcuna valutazione ambientale ex Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. atteso che le stesse non determinano impatti negativi e significativi sull'ambiente.”*
 7. della nota prot.12418 del 16.10.2020, con cui il Dirigente di Sezione ribadiva di provvedere ad evadere con sollecitudine le istanze di modifica non sostanziale provenienti da impianti di TMB per introduzione codici EER 191212 e 190501, evidenziando la ricorrenza delle circostanze per dichiarare l'immediata esecutività dei relativi provvedimenti amministrativi;
 8. della nota prot. 75490-2 del 02/11/2020 con cui ARPA Puglia ha fornito un contributo tecnico proponendo specifiche prescrizioni inerenti alla modifica AIA degli impianti TMB, con e senza produzione di CSS.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 e smi

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e smi in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- ✓ di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica consistente:

- nell'introduzione all'interno della linea di trattamento RSU del rifiuto con codice EER 191212, consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi;

prescrivendo al Gestore di:

- 1) Avviare il rifiuto con codice EER 191212 (nei casi in cui sia richiesto il trattamento meccanico biologico in parola), consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi, alle operazioni di trattamento biologico secondo le stesse modalità già autorizzate con DD 8 del 05/07/2016;
- 2) Accettare il rifiuto con EER 191212 (consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi) alle seguenti condizioni:
 - 2a) Che siano accompagnati da certificato analitico che preveda almeno la determinazione della composizione merceologica, valore di umidità, PCI e IRD potenziale;
 - 2b) Non potranno essere ammessi i rifiuti costituiti da scarti di selezione delle frazioni secche da RD dei rifiuti urbani con caratteristiche idonee per la produzione di CSS, ovvero con valori di umidità $\leq 25\%$, PCI ≥ 13.000 KJ/Kg t.q., IDR potenziale ≤ 800 mg O₂/Kg VS⁻¹h⁻¹
 - 2c) Nel caso gli scarti abbiano un IRD potenziale maggiore di 1.000 mg O₂/Kg VS⁻¹h⁻¹, dovranno essere adottate tutte le medesime prescrizioni già previste per i TMB che possono accettare gli scarti degli impianti di compostaggio ossia:
 - I produttori degli scarti devono fornire all'impianto di trattamento meccanico-biologico un carico campione dei residui da conferire, accompagnato dalla

indicazione delle caratteristiche merceologiche e dalla documentazione analitica, dalla quale risultino anche i valori di IRD Potenziale, del contenuto di umidità e del contenuto organico;

- In caso di accettazione del carico da part del gestore dell'impianto di trattamento meccanico-biologico, i produttori degli scarti devono produrre la medesima documentazione anche dopo il primo mese e dopo il secondo mese dall'inizio del trattamento, per un totale di tre volte, compresa la prima;
- predisporre una dettagliata procedura, per la preliminare presa d'atto da parte di ARPA Puglia, sulle modalità di gestione dei nuovi rifiuti che preveda:
 - prima dell'inizio dei conferimenti, la verifica sul carico campione dei residui conferiti dall'impianto di selezione, mediante l'esecuzione di analisi di riscontro sulle caratteristiche merceologiche e chimiche, tra cui anche i valori di IRD potenziale, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - l'accettazione del carico campione per le successive fasi di avvio al trattamento solo in caso di conferma delle analisi di verifica o, in caso di non conformità, il respingimento del carico;
 - in caso di accettazione del carico campione, per un determinato impianto di selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, l'esecuzione nel secondo e terzo mese, di controlli a campione per verificare i dati caratteristici dei rifiuti in ingresso;
 - nella procedura di accettazione, dopo i primi tre mesi, la possibilità di effettuare con cadenza annuale le verifiche analitiche, ossia senza la ripetizione delle certificazioni al secondo e terzo mese;
 - l'intensificazione, dopo i controlli dei primi tre mesi di trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti contenenti quota del residuo conferito dagli impianti di differenziata, delle analisi dell'IRDP del rifiuto stabilizzato, aggiuntivi a quelli ordinariamente svolti e previsti dal piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, prevedendo almeno un campionamento a trimestre sul rifiuto biostabilizzato in uscita da una biocella in cui siano stati trattati i nuovi rifiuti;
 - nei primi tre mesi di trattamento, indipendentemente da quanto già contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, l'esecuzione di un monitoraggio olfattometrico aggiuntivo, con un prelievo da effettuarsi ogni 15 gg al perimetro dell'impianto, a monte e a valle dei venti dominanti. Il primo prelievo dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'accettazione del primo carico, al fine di definire un parametro di riferimento utile a comprendere l'eventuale impatto della presenza di nuovi rifiuti nel flusso trattato e per verificare che l'accettazione dei nuovi codici di rifiuto non generi un peggioramento nella gestione complessiva dell'impianto. I controlli successivi dovranno avvenire nei giorni in cui è previsto il trattamento dei nuovi rifiuti;
 - le seguenti ulteriori modalità gestionali, ossia che:
 - i rifiuti di cui ai nuovi codici in accettazione siano avviati subito a trattamento;
 - siano definite le relative modalità di stoccaggio;
 - siano definite le proporzioni con cui tali nuovi rifiuti saranno miscelati con il rifiuto indifferenziato nelle diverse biocelle;
 - sia tenuto e compilato un registro su cui annotare le date di avvio a trattamento nonché i quantitativi dei rifiuti di cui al nuovo codice EER.

- 3) Registrare, su apposito registro numerato e firmato dal Responsabile Tecnico, le specifiche operazioni eseguite sul rifiuto (scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi), indicando in corrispondenza di ogni carico il trattamento di biostabilizzazione effettuato in funzione delle caratteristiche accertate mediante l'analisi merceologica, dell'umidità e dell'IRD;
 - 4) Garantire il rispetto, a valle del trattamento operato e per l'invio alla successiva produzione di CSS dei seguenti limiti:
$$PCI \geq 13.000 \text{ KJ/Kg t.q.} - \text{umidità} \leq 25\% - \text{IDRp} \leq 800 \text{ mg O}_2/\text{Kg VS}^{-1}\text{h}^{-1}$$
 - 5) Garantire l'efficace distinzione sull'area di stoccaggio del rifiuto con EER 191212, consistente negli scarti della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi, dalle diverse aliquote di rifiuto (con stesso codice EER) attualmente già prodotte (FSC derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato);
- ✓ di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica consistente:
- nell'introduzione all'interno della Linea trattamento RSU indifferenziati dei rifiuti caratterizzati dai codici EER 19.05.01 e 19.12.12 (costituiti rispettivamente dal sovrillo della vagliatura primaria e dal sovrillo della vagliatura e selezione a valle delle sezioni di maturazione primaria e secondaria degli impianti di compostaggio) prodotti dall'attività di trattamento della FORSU, raccolta nei Comuni Pugliesi, presso impianti terzi;
- prescrivendo al Gestore di:
- 6) predisporre ed applicare una procedura sulle modalità di gestione dei nuovi rifiuti, da trasmettere ad ARPA Puglia per la conseguente preliminare presa d'atto, che preveda:
 - prima dell'inizio dei conferimenti, la verifica sul carico campione dei residui conferiti dall'impianto di compostaggio (sia per i rifiuti EER 191212 sia per i rifiuti EER 190501), mediante l'esecuzione di analisi di riscontro sulle caratteristiche merceologiche e chimiche, tra cui anche i valori di IRDP, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - l'accettazione del carico campione per le successive fasi di avvio al trattamento solo in caso di conferma delle analisi di verifica o, in caso di non conformità, il respingimento del carico;
 - l'impossibilità di accettare una quantità giornaliera di rifiuti (EER 191212 e EER 190501) conferiti dagli impianti di compostaggio superiore al 10% della capacità massima giornaliera di accettazione stabilita nell'AIA dell'impianto, che resterà immutata;
 - in caso di accettazione del carico campione, per un determinato impianto di compostaggio, l'esecuzione nel secondo e terzo mese, di controlli a campione per verificare i dati caratteristici dei rifiuti in ingresso;
 - nella procedura di accettazione, dopo i primi tre mesi, la possibilità di effettuare con cadenza annuale le verifiche analitiche, ossia senza la ripetizione delle certificazioni al secondo e terzo mese;
 - l'intensificazione, dopo i controlli dei primi tre mesi di trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti contenenti quota del residuo conferito dagli impianti di compostaggio, delle analisi dell'IRD del rifiuto stabilizzato, aggiuntivi a quelli ordinariamente svolti e previsti dal piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, prevedendo almeno un campionamento a trimestre sul rifiuto biostabilizzato in uscita da una biocella in cui siano stati trattati i nuovi rifiuti;
 - nei primi tre mesi di trattamento, indipendentemente da quanto già contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, l'esecuzione di un monitoraggio olfattometrico aggiuntivo, con un prelievo da effettuarsi ogni 15 gg al perimetro dell'impianto, a

monte e a valle dei venti dominanti. Il primo prelievo dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'accettazione del primo carico, al fine di definire un parametro di riferimento utile a comprendere l'eventuale impatto della presenza di nuovi rifiuti nel flusso trattato e per verificare che l'accettazione dei nuovi codici di rifiuto non generi un peggioramento nella gestione complessiva dell'impianto. I controlli successivi dovranno avvenire nei giorni in cui è previsto il trattamento dei nuovi rifiuti;

- le seguenti ulteriori modalità gestionali, ossia che:
 - i rifiuti di cui ai nuovi codici in accettazione siano avviati subito a trattamento;
 - siano definite le relative modalità di stoccaggio;
 - siano definite le proporzioni con cui tali nuovi rifiuti saranno miscelati con il rifiuto indifferenziato nelle diverse biocelle;
 - sia tenuto e compilato un registro su cui annotare le date di avvio a trattamento nonché i quantitativi dei rifiuti di cui ai nuovi codici EER.
- 7) richiedere ai gestori degli impianti di compostaggio che intendono avviare i rifiuti prodotti, aventi codici EER 191212 e EER 190501, all'impianto di trattamento meccanico biologico:
 - un carico campione dei residui da conferire (sia per i rifiuti aventi codice EER 191212 sia per i rifiuti con codice EER 190501), accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche merceologiche e dalla documentazione analitica, dalla quale risultino anche i valori di IRDP, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - in caso di accettazione del carico, la medesima documentazione anche dopo il primo mese e dopo il secondo mese dall'inizio del trattamento, per un totale di tre volte, compresa la prima.
- 8) inviare una comunicazione, con frequenza mensile per un primo periodo di 3 mesi, ad ARPA (quale Autorità di Controllo), su quantità, provenienza e modalità di trattamento dei rifiuti EER 191212 e EER 190501, sull'esito delle verifiche di accettazione, sui controlli a campione, sui monitoraggi olfattometrici aggiuntivi.

✓ di prescrivere, inoltre, al Gestore:

- 9) che, in caso di contemporanea accettazione e trattamento di entrambe le tipologie di rifiuti (scarti del trattamento della FORSU prodotta dai comuni pugliesi con EER 190501 e 191212 / scarti derivanti dagli impianti di selezione delle frazioni secche della raccolta differenziata con EER 191212), la quantità giornaliera massima di accettazione e trattamento consentita, in termini omnicomprensivi, è fissata nella misura del 10% della capacità autorizzata.
- ✓ di stabilire che il presente provvedimento non disciplina i flussi di rifiuti destinati all'installazione AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L., in ragione della competenza specifica in capo ad AGER Puglia ai sensi dell'art. 5 comma 7 lett. c della Legge Regionale 20/2016;
- ✓ di precisare che la qualifica di modifica non sostanziale, di cui al presente atto, è strettamente correlata al trattamento dei rifiuti EER 191212 e 190501, costituiti rispettivamente dal sovrallo della vagliatura primaria e dal sovrallo della vagliatura e selezione a valle delle sezioni di maturazione primaria e secondaria degli impianti di compostaggio della FORSU prodotta dai comuni della Regione Puglia nonché al trattamento degli scarti derivanti dagli impianti di selezione delle frazioni secche della raccolta differenziata con EER 191212;
- ✓ che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
- ✓ che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*" e smi;

- ✓ di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e richiamate;

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore "AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L." – Impianto di Trattamento RUI in località Masseria Guarini - Cavallino (LE) mediante pec all'indirizzo: ambientesviluppo@legalmail.it;

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di LE, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Cavallino, alla Provincia di Lecce, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Servizio VIA-VINCA, al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 22 fasciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - i) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - ii) nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Maria Carmela Bruno